

4) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

1. Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingente considerato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingente, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali, per l'anno contingente considerato, dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera

pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingente precedente.

3. Le comunicazioni mensili sono effettuate entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.»;

5) l'allegato XIII è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

